

**REGOLAMENTO RIGUARDANTE I CRITERI DI PROGRAMMAZIONE
PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ
DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E NORME PROCEDURALI**

Premessa

L'art. 117 comma 6 della Costituzione riconosce ai Comuni *“potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”* e l'articolo 4, comma 4, della legge 131/2003 ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che *“La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione”*.

Il presente regolamento – in attuazione della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 e delle deliberazioni di Giunta Regionale: **n. 2982** del 14 ottobre 2008 *“Linee guida per la determinazione da parte dei comuni dei parametri e dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi degli articoli 33 e 8, comma 6 della legge regionale 21/9/2007 n. 29”*; **n. 3340** del 4 novembre 2008 *“DGR 14 ottobre 2008, n. 2982 Linee guida per la determinazione da parte dei comuni dei parametri e dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi degli articoli 33 e 8, comma 6 della legge regionale 21/9/2007 n. 29. Rettifica.”* e **n. 2026** del 3 agosto 2010 *“Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 recante ‘Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande’. Adeguamento al Decreto Legislativo 26 Marzo 2010 n. 59 recante ‘Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno’. Primi criteri di indirizzo e coordinamento normativo.”* - disciplina i parametri e i criteri di programmazione e le relative norme procedurali per l'insediamento e l'esercizio nel territorio comunale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per *‘legge regionale’*, citata nel presente regolamento, deve intendersi la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 *“Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande”*.

TITOLO I

Criteri di programmazione

Articolo 1

Obiettivi della programmazione

1. I presenti criteri di programmazione si pongono come obiettivi prioritari:
 - a) favorire lo sviluppo e l'innovazione della rete comunale degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, in armonia con le altre attività economiche ed in particolare con quelle del settore turismo, così come indicato nella legge regionale 29/2007;
 - b) determinare l'offerta complessiva presente nell'area in relazione alle diverse vocazioni economiche delle differenti parti del territorio e alle esigenze dei consumatori al fine di poter migliorare il livello del servizio e stimolare la concorrenza tra le imprese, con una dislocazione sul territorio compatibile con le diverse caratteristiche del territorio stesso;

- c) integrare le suddette esigenze con la programmazione urbanistica e con gli interventi edificatori in corso di realizzazione e/o previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - d) incentivare la qualità del servizio al fine di riqualificare le zone di pregio del territorio;
 - e) salvaguardare il servizio nelle zone meno densamente popolate;
 - f) tutelare la generale qualità della vita attraverso la valutazione della sostenibilità ambientale dell'insediamento degli esercizi di somministrazione, al fine di commisurare la loro funzione relazionale ed aggregativa con i principi di tutela e rispetto del vivere civile.
2. In riferimento a particolari aree all'interno delle singole zone, così come definite dal presente regolamento, vengono definiti i seguenti ulteriori obiettivi specifici ai fini dei divieti o limitazioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge regionale:
- tutelare aree con criticità tali da rappresentare elementi di incompatibilità con l'insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto a spiccata vocazione residenziale prive di elementi di attrazione, vicine ad aree ambientali o ad edifici che per loro pregio o destinazione devono essere oggetto di particolare tutela sotto il profilo della viabilità e dell'inquinamento acustico, nelle quali debba essere limitata o esclusa la possibilità di rilascio di nuove autorizzazioni o il trasferimento di esercizi esistenti;
 - favorire la conversione di attività improprie, in particolare quelle presenti all'interno dei centri abitati, verso servizi commerciali;
 - favorire la formazione di luoghi di identità collettiva: il sistema delle piazze centrali, dei parchi pubblici, dei servizi locali.

Articolo 2

Zone del territorio comunale

1. Ai fini della programmazione degli esercizi attuata con le presenti norme, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone, individuate al fine di assicurare il servizio al consumatore ed in base alla vocazione delle diverse parti del territorio, analizzando il profilo urbanistico-ambientale, il profilo demografico e quello economico:

	DENOMINAZIONE
ZONA 1	MARENO-SOFFRATTA
ZONA 2	BOCCA DI STRADA
ZONA 3	RAMERA
ZONA 4	CAMPAGNOLA
ZONA RESIDUALE	Tutte le aree del territorio non ricomprese nelle delimitazioni delle precedenti zone

2. I criteri di individuazione e di delimitazione delle diverse zone sono definiti nella relazione tecnica. La perimetrazione delle zone è quella risultante negli allegati cartografici. La relazione tecnica, gli allegati cartografici di perimetrazione delle zone e la tabella riportante la “*Matrice di programmazione*” sono allegati alla deliberazione di approvazione del presente regolamento e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 3

Apertura di nuovi esercizi

1. L'apertura di nuove attività o il trasferimento di sede in diversa zona sono condizionate dalle valutazioni contenute nella tabella riportante la “*Matrice di Programmazione*” ed ai suoi successivi aggiornamenti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 5, comma 1, per le aperture in deroga.

2. Fermi restando i requisiti previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente regolamento, l'apertura di nuove attività, i trasferimenti di sede e l'esercizio dell'attività sono subordinati anche al rispetto dei seguenti elementi e condizioni essenziali:
- a) verifica dell'impatto acustico: il rilascio dell'autorizzazione o la presentazione di S.C.I.A. per nuova apertura, sia di esercizi che di circoli privati, è subordinata alla presentazione di apposita documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.), da predisporre in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 *"Approvazione delle linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro n. 447 del 26.10.1995"*. In caso di attività esistenti, detta documentazione deve essere prodotta qualora sia prevista la realizzazione di interventi tali da modificare le immissioni di rumore nell'ambiente circostante e/o per i quali sia previsto l'utilizzo di installazioni impiantistiche quali gli impianti di refrigerazione, di condizionamento, di trattamento aria, di climatizzazione, di aspirazione, di ventilazione o simili, ovvero macchinari quali attrezzature per cucina e lavanderia, attrezzature per la pulizia degli ambienti, attrezzature per il giardinaggio o simili, o nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali;
 - b) particolari prescrizioni di apertura o esercizio riportate in base alle valutazioni finali della matrice in attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, per particolari ambiti o aree puntualmente individuate all'interno di una zona e risultanti nelle planimetrie allegate al presente regolamento. Tali prescrizioni devono essere riportate anche nel titolo autorizzatorio e possono riguardare elementi quali: orari, giorni di apertura, detenzione/utilizzo di apparecchi radio-televisivi e similari, tipologia di prodotti e bevande somministrabili, divieto di effettuazione di giochi leciti o di installazione di videogiochi, ecc;
 - c) ottenimento di espressa autorizzazione del Comune per l'utilizzo temporaneo di eventuali aree esterne adibite alla somministrazione, adiacenti o pertinenti al locale. Nel caso in cui l'area sia di proprietà pubblica è necessario altresì ottenere la concessione all'uso. Per ottenere l'autorizzazione deve essere presentata apposita valutazione di impatto acustico, salvo diversa disposizione prevista dal Regolamento di zonizzazione acustica o, in assenza, specifica ordinanza sindacale, nonché rispettata la compatibilità edilizia, con particolare riguardo al permanere degli standard minimi a parcheggio e a verde. Il Comune per tale utilizzo può stabilire, se ritenuto, una specifica limitazione di orario, anche in alternativa alla presentazione di documentazione di valutazione di impatto acustico. L'utilizzo permanente di aree esterne adibite alla somministrazione deve invece essere inteso come ampliamento del locale e della superficie e come tale autorizzato, nel rispetto della normativa commerciale, igienico-sanitaria ed edilizia, con particolare riguardo al permanere degli standard minimi a parcheggio e a verde.

Articolo 4

Interpretazione ed utilizzo dei risultati della matrice di programmazione

1. La matrice di programmazione esprime per ciascuna zona un risultato attraverso i parametri dell'accessibilità e della sostenibilità, ciascuno dei quali si conclude con i valori alta, media, bassa, la cui sintesi viene espressa nelle valutazioni finali, rese in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1.
2. In presenza dei fattori critici di alta o media accessibilità (intesa come buona qualità del servizio misurata in termini di distribuzione degli esercizi) e di bassa sostenibilità (intesa come elevata densità degli esercizi rispetto alla estensione della zona) vige il diniego all'apertura di nuove strutture e il trasferimento nella zona.
3. Al di fuori dei casi precedenti, è sempre possibile il rilascio di autorizzazioni per nuove aperture o trasferimenti tra zone diverse.

Articolo 5

Apertura di nuovi esercizi in deroga non soggetti a programmazione

1. Può essere rilasciata l'autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai parametri di programmazione, nei seguenti casi:
 - a) nelle zone residuali, nelle quali l'insediamento è subordinato esclusivamente a vincoli ambientali e previsti dallo strumento urbanistico vigente;
 - b) nell'ambito di centri commerciali, di cui all'art. 9 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15;
 - c) all'interno di impianti e complessi sportivi: palazzetti, piscine, stadi, campi da bocce, da tennis, ecc.;
 - d) in particolari contesti quali: centri e/o strutture polivalenti, oratori, biblioteche, musei, sale di cultura ed altre attività culturali, centri per anziani, case di cura, parchi pubblici, centri agro-alimentari, mercati all'ingrosso, strutture fieristiche, ecc.;
 - e) in ville e parchi che abbiano interesse artistico o storico (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);
2. L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente articolo è vincolato al collegamento funzionale e logistico con il contesto/struttura a cui è collegato; tali attività di somministrazione non sono pertanto trasferibili in altra sede se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono.
3. Stanti i particolari contesti nei quali viene svolta l'attività di somministrazione prevista dal presente articolo, l'esercizio della stessa può essere subordinato ad eventuali puntuali prescrizioni (orari, giorni di apertura, detenzione/utilizzo di apparecchi radio-televisivi e similari, tipologia di prodotti e bevande somministrabili, divieto di effettuazione di giochi leciti o di installazione di videogiochi, ecc.) contenute nel titolo autorizzatorio.

Articolo 6

Trasferimento di sede in diversa zona

1. Il trasferimento di sede da una zona ad un'altra del territorio comunale è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, fatta salva la possibilità di apertura prevista dalle risultanze della matrice per la zona di insediamento.
2. La domanda di trasferimento deve essere prodotta secondo gli stessi contenuti e modalità previsti per una nuova apertura.

Articolo 7

Attività stagionale

Fermo restando che il carattere di stagionalità e la relativa durata vengono dichiarati nella domanda dall'interessato, l'apertura di tale attività rientra nei normali criteri e parametri di programmazione ed è subordinata alle valutazioni finali della matrice per la zona interessata.

Articolo 8

Autorizzazione per la somministrazione da parte di associazioni e circoli privati non affiliati

Alle associazioni e ai circoli di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale possono essere rilasciate autorizzazioni nelle zone per le quali la programmazione comunale prevede la possibilità di apertura per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Articolo 9

Efficacia e validità dei criteri comunali - Revisione annuale della programmazione

1. I presenti criteri di programmazione hanno validità triennale dalla data di approvazione del presente regolamento ed entrano in vigore nei termini stabiliti dallo Statuto comunale vigente. Alla scadenza del triennio la presente programmazione rimane comunque in vigore fino all'adozione di nuovi criteri da parte dell'amministrazione comunale.
2. Prima della scadenza triennale, i presenti criteri di programmazione sono oggetto - con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio, pubblicato all'albo pretorio - di revisione annuale, a far data dell'entrata in vigore del presente regolamento. Tale revisione, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di scadenza annuale, riguarda unicamente le variazioni della matrice conseguenti a nuovi rilasci, trasferimenti e cessazioni di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
4. Ai fini della revisione annuale, tutte le istanze complete, pervenute entro la scadenza annuale determinata ai sensi del precedente comma 2, verranno esaminate sulla base delle risultanze della matrice antecedenti alla revisione. Le domande presentate successivamente alla scadenza annuale saranno esaminate sulla base delle risultanze della matrice aggiornata.

TITOLO II

Norme procedurali generali

Articolo 10

Procedure per il rilascio delle autorizzazioni

1. Per la procedura di controllo delle segnalazioni certificate di inizio attività, delle comunicazioni e per l'istruttoria delle domande, si applicano le disposizioni del D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300.
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere redatta sull'apposito modulo fornito dal Comune e presentata al competente Ufficio comunale.

La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del richiedente;
- b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia;
- c) l'indicazione dell'ubicazione del locale o della zona nella quale si intende esercitare l'attività;
- d) nel caso di associazione o organismi collettivi, copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Nei casi di incompletezza o assenza dei dati suindicati, il responsabile del procedimento comunica - entro 10 giorni dal ricevimento della domanda - l'inammissibilità della stessa e la relativa archiviazione.

3. La domanda dovrà essere corredata, nei casi previsti dalla legge regionale - a pena di improcedibilità - dell'apposito atto di nomina del procuratore all'esercizio dell'attività, redatto ai sensi dell'articolo 2209 del codice civile. In mancanza di detto atto, il responsabile del procedimento comunica l'improcedibilità della domanda entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, precisando che diverrà procedibile solo dalla data di presentazione del documento mancante.

Articolo 11

Criteri di priorità nel rilascio delle autorizzazioni

Le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esaminate secondo i seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente:

- 1) ordine cronologico di presentazione quale risulta dalla data di spedizione della raccomandata o, in caso di consegna a mano, dalla relativa ricevuta;
- 2) in caso di domande presentate nello stesso giorno di calendario, si applicano, nell'ordine, i seguenti ulteriori criteri di priorità:
 - a) disponibilità, al momento della presentazione della domanda, di locali a norma con le vigenti normative ed in possesso degli standard urbanistici previsti per l'esercizio dell'attività (idoneo titolo edilizio: agibilità dei locali, permesso a costruire, S.C.I.A.);
 - b) domanda di trasferimento dell'esercizio da una zona all'altra in cui è ripartito il territorio comunale;
 - c) miglior soluzione urbanistica, da valutare in termini di migliore viabilità, di numero di parcheggi disponibili o presenza di ampie aree di sosta nelle vicinanze, accessibilità e funzionalità dal punto di vista delle norme di sicurezza, presenza di altre attività commerciali nella stessa area e minor impatto nei confronti di zone strettamente residenziali.

Articolo 12

Rilascio o diniego dell'autorizzazione

1. La domanda deve ritenersi accolta qualora – entro il termine di 120 giorni - non venga comunicato il provvedimento di diniego.
2. Entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione del rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, qualora il titolare non attivi l'esercizio o il trasferimento in altra zona, l'autorizzazione decade.

Prima di avviare l'attività il titolare, entro il termine di 180 giorni sopra indicato, dovrà produrre la seguente documentazione:

- pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, firmata da un tecnico abilitato e conforme al relativo titolo edilizio;
- documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.);
- idonea documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
- registrazione sanitaria rilasciata dall'U.L.S.S.;
- comunicazione di eventuali locali non aperti al pubblico all'interno dell'esercizio (art. 3, comma 2, D.M. 564/1992).

Articolo 12 bis

Svolgimento di attività accessorie da parte dei pubblici esercizi

1. I titoli di cui all'articolo 8 e 8 bis della legge regionale n. 29 del 21.09.2007, nel rispetto delle disposizioni vigenti e, in particolare, di quelle in materia di sicurezza e di tutela dall'inquinamento acustico, abilitano:
 - all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi e impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini all'interno dei locali abilitati all'attività di somministrazione e non allestiti in modo da configurare lo svolgimento di un'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento;

- alla effettuazione di piccoli intrattenimenti musicali senza ballo in sale dove la clientela accede per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento e senza il pagamento di biglietto di ingresso o di aumento nei costi delle consumazioni.
2. Lo svolgimento delle attività accessorie deve mantenere carattere complementare rispetto alla normale attività di somministrazione e non deve arrecare molestia o disturbo alla quiete pubblica. In tal senso, l'effettuazione delle stesse deve avvenire in conformità alle previsioni del vigente regolamento comunale per le attività rumorose, della relativa vigente normativa di settore, delle disposizioni in materia del c.c. e del c.p..
 Dette attività accessorie possono essere effettuate indistintamente all'interno e all'esterno dei locali, purché entro la superficie di somministrazione autorizzata, tenendo comunque conto dei seguenti indirizzi generali:
- eventuali apparecchi o impianti utilizzati nell'occasione devono essere collocati in maniera tale da non intralciare il flusso e la sosta della clientela;
 - non devono essere predisposti elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o intrattenimento, né a trasformare l'evento stesso in evento di pubblico spettacolo;
 - non devono essere spente o attenuate le luci dell'esercizio;
 - il locale deve conservare la normale sistemazione e collocazione di arredi e strutture, senza spostamento dei tavolini e allestimento di specifiche attrezzature, ovvero predisposizione di mezzi di contenimento e di stazionamento della clientela e suo coinvolgimento diretto;
 - le forme di trattenimento in parola non possono essere pubblicizzate separatamente all'attività principale di somministrazione;
 - non possono essere previsti in alcun caso il pagamento del biglietto d'ingresso né l'applicazione di aumenti dei costi delle consumazioni, rispetto al listino prezzi ordinariamente applicato;
 - è vietato qualsiasi intrattenimento danzante che coinvolga gli avventori dell'esercizio;
 - dovranno essere evitati affollamenti che possono rendere difficile, rispetto alla normale ricettività del locale, il flusso degli avventori e, comunque, mettere a repentaglio l'incolumità pubblica;
 - nel caso di attività accessorie svolte all'esterno del locale, il volume degli apparecchi in genere deve essere contenuto in modo tale da consentire la corretta audizione limitatamente all'area dell'esercizio e non costituire richiamo per il pubblico.
3. Le attività accessorie, qualora svolte nel rispetto delle predette modalità e principi, sono escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 68, 69 e 80 del TULPS.
4. A specificazione di quanto previsto nel successivo articolo 18 Sanzioni, del presente regolamento, la violazione delle disposizioni del presente articolo, fatta salva l'applicazione di specifiche disposizioni di legge in materia, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 250,00.
5. Con il presente articolo cessano di avere applicazione tutte le disposizioni contrastanti, di cui alla previgente disciplina comunale.

Articolo 12 ter

Svolgimento nei pubblici esercizi di attività temporanee di trattenimento/spettacolo soggette al TULPS

1. Lo svolgimento di eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti di cui all'articolo 68 TULPS, all'interno e all'esterno dei locali, è soggetto alla presentazione di apposita SCIA nel rispetto delle norme di sicurezza dei locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 TULPS e dell'articolo 141, comma 2, del relativo regolamento di esecuzione.

2. Lo svolgimento di eventi con affluenza maggiore a 200 partecipanti, all'interno e all'esterno dei locali, è subordinato al rilascio di apposita licenza di cui agli articoli 68 e 80 TULPS. La relativa istanza deve essere presentata almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'evento, al fine di consentire la preventiva verifica da parte della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.
3. Considerata la natura tipica dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, e al fine di non variare detta tipologia in locale di pubblico spettacolo, lo svolgimento degli eventi deve avvenire in forma occasionale e, in ogni caso, avere durata non superiore a 2 giorni e per un solo evento al mese.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli elementi indicativi che possono configurare un'attività di spettacolo/trattenimento pubblico, possono essere:
 - il pagamento di un biglietto d'ingresso o l'aumento del prezzo delle consumazioni;
 - la complessità di strumentazione tecnica e di dotazioni elettriche a servizio dello spettacolo/intrattenimento;
 - la previsione dello svolgimento di attività danzante, anche occasionale e sporadica;
 - l'esibizione di un artista tale da richiamare un pubblico più ampio di quello cui si rivolge abitualmente l'esercizio per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - l'ampia pubblicità dello spettacolo/trattenimento, a mezzo giornali, manifesti, internet o altri mezzi di diffusione destinati alla visione dell'intera collettività;
 - l'approntamento di apposite sale/spazi con allestimenti scenici.
5. Le attività di cui al presente articolo devono essere svolte in conformità alle previsioni del vigente regolamento comunale per le attività rumorose.
6. A specificazione di quanto previsto nel successivo articolo 18 Sanzioni, del presente regolamento, la violazione delle disposizioni del presente articolo, fatta salva l'applicazione di specifiche disposizioni di legge in materia, è soggetta alla sanzione amministrativa di euro 250,00.
7. Con il presente articolo cessano di avere applicazione tutte le eventuali disposizioni contrastanti, contenute nella previgente disciplina comunale.

Articolo 13 **Subingresso**

1. Il subentrante nella gestione o nella titolarità di un esercizio, già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale, può iniziare l'attività previa comunicazione in base ad apposito modulo fornito dal Comune presentato al competente Ufficio comunale.

La stessa deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del dichiarante;
- b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia;
- c) dichiarazione di non aver modificato i locali, le attrezzature e la superficie di somministrazione;
- d) dichiarazione di aver presentato all'U.L.S.S. la comunicazione di aggiornamento della registrazione sanitaria.

La comunicazione deve altresì essere corredata, a pena di improcedibilità, dell'apposita attestazione di trasferimento redatta dal notaio, copia della comunicazione di aggiornamento della registrazione sanitaria ed eventuale copia dell'atto di nomina del procuratore. In mancanza di detta documentazione, il responsabile del procedimento comunica l'improcedibilità della comunicazione, entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, precisando che la stessa diverrà procedibile solo dalla data di completa integrazione della documentazione mancante.

2. In ogni caso, se il subentrante non inizia l'attività entro il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento dell'esercizio, decade dall'autorizzazione.
3. Il subingresso per trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio comporta il rilascio di una nuova autorizzazione all'avente causa.

4. Il subentrante non in possesso dei requisiti professionali all'atto del trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività - comunque entro il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento - solo previa acquisizione degli stessi e presentazione di apposita comunicazione al Comune. In ogni caso il subentrante deve sempre notificare il Comune dell'avvenuto trasferimento entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto.
5. Nel caso di subingresso per causa di morte di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale, dovrà essere presentata al Comune apposita segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni contenente i seguenti elementi essenziali:
 - a) generalità del dichiarante;
 - b) dichiarazione attestante il possesso in capo al dichiarante dei requisiti morali e la conoscenza che – entro il termine di 180 giorni dall'apertura della successione – dovrà comunque dimostrare il possesso dei requisiti professionali ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio;
 - c) dichiarazione di non aver modificato i locali, le attrezzature e la superficie di somministrazione;
 - d) dichiarazione di aver presentato all'U.L.SS. la comunicazione di aggiornamento della registrazione sanitaria.
6. Nel caso di subingresso del proprietario nell'attività, di cui all'articolo 15, comma 4, della legge regionale, ai fini dell'inizio dell'attività lo stesso deve presentare apposita domanda contenente gli elementi essenziali di cui al comma 1.

Qualora il proprietario non chieda la reintestazione dell'autorizzazione, deve comunque provvedere - entro il termine di 180 giorni dalla data di cessazione della precedente gestione, pena la decadenza dall'autorizzazione - al trasferimento dell'azienda in proprietà o ad affittarla a terzi, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della L.R. 21/09/2007, n. 29.

Entro 30 giorni dall'avvenuta scadenza/risoluzione del contratto, il proprietario deve darne opportuna notizia al Comune.
7. Il cambio della ragione/denominazione sociale, senza cessione di quote, deve essere comunicato al Comune entro 30 giorni dal verificarsi della modifica.

Articolo 14

Trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona ed ampliamento/riduzione degli esercizi

1. Il trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona e l'ampliamento o la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune.
2. Detta comunicazione deve contenere le seguenti dichiarazioni:
 - che i locali rispondono ai requisiti di destinazione d'uso e di agibilità previsti dalla normativa vigente in materia;
 - che i locali sono/non sono assoggettabili alla valutazione di impatto acustico;
 - che i locali sono conformi alle disposizioni igienico sanitarie;
 - che i locali sono conformi ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992;
 - di avere la disponibilità dei locali.

In allegato deve altresì essere prodotta la seguente documentazione:

- pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, firmata da un tecnico abilitato e conforme al relativo titolo edilizio;
- copia della valutazione di impatto acustico a firma di tecnico abilitato, se prevista;
- copia della registrazione/comunicazione U.L.SS. .

Articolo 15

Autorizzazioni temporanee

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate in occasioni aventi il carattere di temporaneità e straordinarietà al fine di non eludere lo strumento della programmazione comunale. Le stesse possono essere rilasciate con una durata non superiore a 30 giorni per evento, ancorché non consecutivi.
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione temporanea deve essere redatta sull'apposito modulo fornito dal Comune e presentata al competente Ufficio comunale.
La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:
 - a) generalità del richiedente;
 - b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia. Nel caso di sagre, fiere e manifestazione a carattere religioso, benefico o politico il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei soli requisiti morali;
 - c) l'indicazione dell'ubicazione del locale o dei luoghi nella quale si intende esercitare l'attività;
 - d) la durata dell'evento per il quale è richiesta l'autorizzazione.
3. Nel caso di associazione o organismi collettivi, in allegato alla domanda deve essere prodotta copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.
4. Nelle fattispecie previste dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale, è la natura della manifestazione - carattere religioso, benefico o politico - a distinguere l'ambito di applicazione della disposizione regionale e non la natura del soggetto organizzatore.
5. Si riconosce il carattere benefico della manifestazione qualora i proventi vengano destinati ad associazioni o organismi collettivi privi di scopi di lucro, ivi compreso l'autofinanziamento, come da specifica dichiarazione da parte dell'organizzatore nella domanda di rilascio dell'autorizzazione.
L'organizzatore – entro 60 giorni dalla data di conclusione della manifestazione – deve produrre opportuna documentazione attestante l'avvenuta devoluzione degli utili conseguiti al soggetto o allo scopo preventivamente individuato. La mancata presentazione di detta documentazione costituisce violazione del presente regolamento e comporta – per le manifestazioni successive – la non applicabilità della deroga al possesso dei requisiti professionali.

Articolo 16

Rinuncia del procuratore o recessione del preposto

1. Qualora il procuratore informi il Comune di aver ufficialmente comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R. alla società, titolare dell'azienda, la propria decisione di rinunciare alla procura ricevuta, il Comune notifica alla società titolare l'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c) della legge regionale, assegnando un tempo massimo di 30 giorni per la sostituzione del procuratore.
In tal caso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale, l'esercizio dell'attività può continuare senza interruzione per un massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione da parte del Comune. Decorso inutilmente detto termine viene disposta la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga di detto termine per un massimo di altri 30 giorni concessa su richiesta della società per comprovati e documentati motivi, comunque disponendo la sospensione dell'attività dell'esercizio durante tale periodo di proroga.
2. Qualora il preposto, unico effettivo conduttore di un singolo esercizio, informi il Comune di aver ufficialmente comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R. al titolare dell'azienda, la propria decisione di rinunciare alla nomina, il Comune dà avvio al procedimento di sospensione dell'attività assegnando un tempo massimo di 30 giorni per la sostituzione.
In tal caso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale, l'esercizio dell'attività può continuare senza interruzione per un massimo di 30 giorni decorrenti

dalla data di notifica della comunicazione da parte del Comune. Decorso inutilmente detto termine viene disposta la sospensione dell'attività.

Articolo 17

Disposizioni particolari, definizioni ed interpretazioni applicative

1. SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

Per superficie dell'esercizio di somministrazione deve intendersi la superficie destinata alla somministrazione, appositamente attrezzata. Rientra in tale superficie l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture.

Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi. La superficie utilizzata per la somministrazione nelle aree esterne al locale non rientra nel computo della superficie complessiva di somministrazione del locale solo qualora utilizzata in modo temporaneo, mentre vi rientra in caso di utilizzo permanente con ampliamento dei locali e in tal caso il titolare dell'esercizio deve provvedere all'aggiornamento della registrazione sanitaria.

2. REQUISITI MORALI

I requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività sono quelli stabiliti dall'art. 71 del D.Lgs. 26/03/2010, n. 59.

3. CIRCOLI PRIVATI: CONFORMITÀ EDILIZIA

I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di associazioni e circoli privati, affiliati e non, devono essere conformi alle norme in materia edilizia, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e dalla destinazione d'uso degli stessi.

4. PRESENZA DEL TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE, PROCURATORE E PREPOSTO

La presenza all'interno dell'esercizio dei soggetti in questione può non essere continuativa: gli stessi possono assentarsi temporaneamente, per motivi personali o comunque connessi alla gestione aziendale, impartendo ad altri dipendenti o collaboratori le direttive sulla conduzione e gestione dell'attività.

Perché si instauri un rapporto di effettiva "sostituzione" occorre che l'opera prestata dal dipendente o collaboratore abbia i caratteri dell'abitudine, continuità e permanenza e che lo stesso abbia il potere di contrarre obbligazioni, fare acquisti, eseguire pagamenti, ecc. .

5. DECADENZA/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL TITOLARE "PRO-TEMPORE"

In caso di decadenza/revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un titolare "pro tempore" per affidamento in gestione, la comunicazione dell'avvio del procedimento va trasmessa anche al proprietario dell'azienda. L'atto di decadenza/revoca va trasmesso in copia al proprietario, il quale - entro 180 giorni dalla data di emanazione dello stesso - deve richiedere la reintestazione dell'autorizzazione o provvedere alla cessione in proprietà o all'affitto dell'azienda medesima.

TITOLO III

Norme finali

Articolo 18

Sanzioni

Fatte salve le sanzioni previste dall'articolo 32 della legge regionale, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di

euro 25,00= ad un massimo di euro 500,00=, da applicarsi con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 19
Abrogazione ordinanze precedenti

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali relative alla determinazione del parametro numerico per il rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (L. 287/1991 e L. 25/1996).
